

Edizione di lunedì 23 Maggio 2022

EDITORIALI

I temi della 82esima puntata di Euroconference In Diretta

di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Determinazione del credito energia per le imprese non energivore

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ENTI NON COMMERCIALI

Convocazione in videoconferenza con regole diverse per ETS e non ETS

di **Luca Caramaschi**

CRISI D'IMPRESA

Schema del decreto legislativo di modifica del CCII. Ulteriori novità in materia di concordato

di **Francesca Dal Porto**

IVA

Versamento Iva e rettifica di fatture per operazioni inesistenti

di **Luigi Ferrajoli**

EDITORIALI

I temi della 82esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Alle ore 9 appuntamento con ***Euroconference In Diretta***, con una puntata particolarmente ricca di approfondimenti.

Nella **sessione di aggiornamento** esamineremo quanto è accaduto a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza** nel corso della settimana appena trascorsa.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare innanzitutto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **decreto aiuti**.

Ci soffermeremo in particolare sulle **due modifiche** alla **disciplina del superbonus** contenute nel decreto.

Con un intervento sul **comma 8-bis** dell'**articolo 119 del decreto Rilancio** viene spostato, per gli interventi effettuati da **persone fisiche su unità immobiliari**, al **30 settembre** il termine, precedentemente fissato al 30 giugno, in relazione al quale verificare la **realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo** per poter beneficiare della **proroga dell'agevolazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022**.

Viene poi **nuovamente modificato** **l'articolo 121 del decreto Rilancio**, consentendo la **cessione del credito** da parte di banche o società appartenenti al gruppo bancario a favore di cessionari che siano **correntisti** della banca cedente o della banca capogruppo a condizione che questi rientrino fra i **clienti professionali privati**.

A livello di **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, nella settimana appena conclusa abbiamo avuto **2 circolari** e **22 risposte ad istanze di interpello**.

Per restare in tema, analizzeremo la **risposta n. 279 del 19 maggio** in materia di **cessione del credito d'imposta** derivante da interventi che ricadono nella disciplina del **superbonus**: la

questione che si pone è quella di stabilire se la cessione del credito possa essere fatta con riferimento ad ogni singolo intervento o se debba interessare l'operazione complessivamente realizzata.

Per quanto concerne la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, tratteremo la [sentenza delle Sezioni Unite n. 15889 del 17 maggio](#) che è incentrata sul **valore attribuito all'azienda al momento dello scioglimento della comunione legale**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si concentrerà, invece, sui nuovi obblighi di **fatturazione elettronica** previsti, a decorrere dal prossimo **1° luglio**, per i **contribuenti forfettari i cui ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, sono stati superiori a 25.000 euro**. Saranno a tal proposito evidenziate alcune **criticità** connesse, soprattutto, all'**entrata in vigore dei nuovi obblighi in corso d'anno**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo, Debora Reverberi** illustrerà le principali caratteristiche del **contributo a fondo perduto a valere sul Fondo per gli investimenti innovativi delle Pmi agricole**, il cui sportello apre oggi 23 maggio con chiusura il 23 giugno.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà della facoltà di **rivalutare i beni d'impresa**, esercitabile in virtù delle disposizioni contenute nell'[articolo 110 del D.L. 104/2020](#) e nell'[articolo 6-bis del D.L. 23/2020](#), che comporta delle conseguenze rilevanti nell'ambito delle società di comodo ai fini della determinazione del valore dei beni per il test di operatività ([articolo 30, comma 2 L. 724/1994](#)).

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte nell'**area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di

visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Determinazione del credito energia per le imprese non energivore

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW

[Scopri di più >](#)

Per attenuare i **rincari dei prezzi dell'energia** il Governo ha introdotto contributi straordinari destinati alle imprese a forte consumo di energia, oltre ad **aiuti destinati alle imprese diverse dalle precedenti**. Ai fini che qui ci interessa approfondire, concentriamoci sulle seconde, vale a dire tutte quelle che **non rientrano nella definizione di imprese energivore**.

In particolare, l'[articolo 3, comma 1, D.L. 21/2022](#) (Decreto Ucraina *bis*) prevede il riconoscimento di un **contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento** (come [modificato dall'articolo 2 D.L. 50/2022](#)) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica **durante il secondo trimestre 2022**; l'incentivo è destinato alle imprese **"dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica"**, ossia diverse dalle cosiddette imprese energivore, identificate in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27.12.2017.

Le imprese sopra richiamate possono beneficiare del credito d'imposta a condizione che rispettino determinati requisiti: **il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito **"un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019"**.

Con la [circolare 13/E/2022](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito **alcuni chiarimenti circa la determinazione dell'ambito soggettivo ed oggettivo del credito d'imposta "energia" destinato alle imprese non energivore**.

Ai fini del **calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica**, occorre tener conto:

- dei **costi sostenuti per l'energia elettrica** (incluse le perdite di rete),
- il **dispacciamento** (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la **commercializzazione**,
- ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, **indicato in fattura diverso dalla componente energetica**.

Si tratta, in altri termini, della **macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"**.

Secondo l'Agenzia, inoltre, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, **concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa**. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Diversamente, **non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato**, a titolo esemplificativo, le **spese di trasporto**, le **coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica** e, per **espressa previsione normativa**, le **imposte inerenti alla componente energia**.

Il **costo medio così calcolato va ridotto anche dei relativi sussidi**. Al riguardo, per "sussidio" si intende **qualsiasi beneficio economico** (fiscale e non fiscale) **conseguito dall'impresa**, a **copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata**. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica.

Con riferimento alle **imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale** di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), **questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti**:

- **valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN)** pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh (Fonte Gestore del mercato elettrico – GME);
- **valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD)** pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh (Fonte ARERA);
- **per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.**

Quest'ultime, qualora riscontrino l'incremento richiesto dalla norma rispetto all'anzidetto parametro, **possono fruire del beneficio in commento**.

Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, viene riconosciuto un **credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le **relative fatture**

d'acquisto. Rileva, pertanto, il **sostenimento delle spese per la componente energetica acquistata** ed **effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.**

Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), **ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.**

Non costituiscono spese agevolabili, ad esempio, le **spese di trasporto**, le **coperture finanziarie** sugli acquisti di energia elettrica. Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano **sostenute in applicazione dei criteri di cui all'[articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#)** e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere **documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.**

Al **credito d'imposta**, secondo quanto previsto dal [comma 2, articolo 3, D.L. 21/2022](#):

- **non si applica il limite annuale di 000 euro** riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)) **ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali** dei crediti (di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#));
- **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#));
- è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto.**

Si ricorda, infine, che con la [risoluzione 18/E/2022](#) è stato istituito il codice tributo 6963 denominato “*credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*” – **per l'utilizzo in compensazione** tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2022.

Con riguardo al **termine iniziale di fruizione del credito d'imposta**, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso **decorra dal momento di maturazione del credito**, ossia dalla data in cui risultano **verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione** previsti dalla disciplina agevolativa.

Analogamente a quanto previsto per i bonus edilizi, il credito di imposta è **cedibile fino a tre volte**, ma **solo per intero**; la seconda e la terza cessione può essere effettuata esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

ENTI NON COMMERCIALI

Convocazione in videoconferenza con regole diverse per ETS e non ETS

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

PNRR 2: TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE

[Scopri di più >](#)

Con due **Massime** (la n. 12 e la n. 13) pubblicate lo scorso 10 maggio 2022 il **Consiglio del Notariato di Milano** ha fornito utilissime indicazioni in merito alle regole da seguire circa la possibilità di tenere le riunioni degli organi sociali di enti e associazioni **in videoconferenza**.

Come è noto le attuali disposizioni normative emanate durante il periodo di emergenza sanitaria hanno consentito agli operatori del settore di convocare senza particolari problemi le **riunioni dei propri organi sociali** con modalità informatiche, in deroga tanto alle disposizioni statutarie quanto a quelle di natura codicistica.

Tuttavia, approssimandosi la **fine del periodo emergenziale**, diventa indispensabile avere ben chiare le regole riguardanti la possibilità di tenere riunioni con una modalità (la videoconferenza, appunto) che le organizzazioni del **mondo non profit** hanno gioco forza avuto modo di sperimentare e apprezzare.

Sotto questo profilo diventa peraltro importante verificare cosa dicono (o non dicono) gli **statuti**, che in taluni casi debbono essere opportunamente adeguati.

Con la **Massima n. 12 del 10.05.2022**, il Consiglio Notarile di Milano si occupa dello svolgimento delle **assemblee** delle associazioni.

In particolare, viene chiarito che le riunioni degli organi assembleari degli **enti privi della qualifica di ETS** (i tradizionali “enti non commerciali”) possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, con l'unica accortezza che il presidente sia in grado di **verificare l'identità degli intervenuti**.

Il che significa che, superata la proroga emergenziale fissata fino al **31 luglio 2022** che dà la possibilità a tutte le associazioni (ma anche a società e fondazioni) di svolgere “a distanza” le

assemblee, gli enti non ETS **potranno liberamente continuare** a riunirsi in assemblea in **videoconferenza**.

La motivazione deriva dal fatto che gli [articoli 20 e 21 cod. civ.](#), nel disciplinare il **funzionamento delle assemblee** delle associazioni, non contengono specifiche previsioni circa le modalità di tenuta delle medesime, di intervento dei soci e di esercizio del diritto di voto.

Mancando, dunque, una specifica disciplina legale che richieda la **compresenza fisica** degli aventi diritto nello stesso luogo e non rinvenendosi nell'ordinamento principi generali contrari, il Notariato ritiene che le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi privi della qualifica di ETS, **in assenza di diversa previsione statutaria**, possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché:

- sia assicurata la **contestualità del procedimento** assembleare;
- sia possibile **verificare l'identità** degli intervenuti.

Laddove, poi, lo statuto dell'ente preveda che la convocazione dell'assemblea indichi il **luogo di svolgimento** della stessa, **senza richiedere** la presenza fisica degli aventi diritto, si deve ritenere che nulla impedisca all'organo amministrativo di prevedere nell'avviso di convocazione la facoltà per gli aventi diritto di partecipare alla riunione mediante **mezzi di telecomunicazione**, stante che detta facoltà **agevola l'esercizio dei diritti di partecipazione alla vita associativa** da parte di chi abbia, per diversi motivi (distanza geografica, ridotto preavviso o altro), difficoltà a farlo mediante la presenza fisica.

Lo **statuto**, pertanto, secondo la richiamata Massima n. 12 del Notariato, potrebbe alternativamente prevedere:

- che la riunione si debba tenere in un **luogo fisicamente determinato** ed alla presenza personale degli aventi diritto;
- che la riunione si debba tenere **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- che la riunione si possa tenere in **modalità "mista"**, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
- che spetti all'organo amministrativo **decidere, volta per volta**, le modalità di partecipazione alla riunione.

Considerazioni diverse vanno invece fatte per il **mondo delle realtà ETS**, per le quali opera la previsione contenuta nell'[articolo 24, comma 4, D.Lgs. 117/2017](#) (codice del terzo settore) in base alla quale **"L'atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione"**. Per esse, pertanto, sarà **indispensabile** verificare la presenza di tale possibilità nei citati documenti al fine di poterla cogliere.

Con la successiva **Massima n. 13 sempre del 10.05.2022** il Consiglio Notarile di Milano si è

occupato dello svolgimento delle **riunioni degli organi collegiali, diversi dalle assemblee**, di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS.

Il Notariato milanese ritiene sul punto che, in assenza di contraria disposizione statutaria, il consiglio direttivo e gli organi di controllo pluripersonali possano **sempre riunirsi mediante mezzi di telecomunicazioni**, siano essi organi di associazioni, fondazioni e comitati e **indipendentemente dalla qualifica di ETS**.

Le motivazioni di tali conclusioni derivano dall'esame delle norme del codice civile e del terzo settore.

In particolare:

- **l'articolo 16 cod. civ.**, che per l'**ente con personalità giuridica** rimette all'atto costitutivo ed allo statuto la determinazione delle **norme sull'amministrazione**, senza alcuna limitazione;
- **l'articolo 36 cod. civ.**, che per le **associazioni non riconosciute**, prevede che "l'amministrazione" sia regolata dagli **accordi degli associati**, senza alcuna limitazione;
- gli **articoli 26** (organo di amministrazione) e **30** (organo di controllo) del CTS che **nulla dispongono in proposito**.

Secondo il Notariato, pertanto, **in assenza di una disciplina legale** e non rinvenendosi principi generali contrari, valgono anche per gli **altri organi collegiali** di associazioni, fondazioni e comitati (è il caso delle **riunioni del consiglio direttivo** piuttosto che di quelle **dell'organo di controllo**) le medesime considerazioni svolte nella commentata Massima n. 12 riguardante la partecipazione alle riunioni assembleari, non ostandovi alcun principio inderogabile.

Dunque, le **riunioni degli organi collegiali (diversi dall'assemblea)** di associazioni, fondazioni e comitati, pur in assenza di previsione statutaria in tal senso, possono essere **convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione**, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché:

- siano assicurati la **contestualità del procedimento decisionale**, il rispetto del **metodo collegiale** ed il **diritto di informazione**;
- sia possibile **verificare l'identità** degli intervenuti.

È evidente, conclude il Notariato Milanese, che, in ossequio al **principio di autonomia statutaria**, lo statuto potrà, come già osservato in precedenza a proposito delle riunioni che avvengono nel contesto assembleare, **alternativamente** prevedere:

- che le riunioni si debbano tenere in un **luogo fisicamente determinato**, alla presenza personale degli aventi diritto;
- che le riunioni si debbano tenere **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;

- che le riunioni si possano tenere in **modalità “mista”**, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
- che spetti a chi fa la convocazione **stabilire, volta per volta**, le modalità di partecipazione alla riunione.

CRISI D'IMPRESA

Schema del decreto legislativo di modifica del CCII. Ulteriori novità in materia di concordato

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

Il decreto legislativo recante “**Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023**”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, propone **importanti modifiche** anche in materia di **contenuto del piano di concordato**, così come disciplinato dal CCII.

In particolare, è richiesto che il piano **indichi il debitore e le eventuali parti correlate**, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori.

In più, rispetto a quanto indicato nell'attuale [articolo 87 CCII](#), lo schema di decreto prevede che il piano contenga anche **il valore di liquidazione del patrimonio**, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale nonché **le modalità di ristrutturazione dei debiti** e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Si citano: cessione dei beni, accolto, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Circa il punto dell'attuale [articolo 87 CCII](#), dove è richiesto che il piano indichi, nel caso di **proseguimento dell'attività d'impresa in forma diretta**, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, lo schema di decreto modificativo prevede l'aggiunta di una specifica per tenere conto anche dei **costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente**.

Lo **schema modificativo prevede altresì che il piano indichi:**

- le **parti interessate dal piano**, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
- le **classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto**, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
- le **eventuali parti non interessate dal piano**, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
- le **modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori** nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
- l'**indicazione del commissario giudiziale** ove già nominato.

Nello schema di decreto modificativo è proposto che nell'[articolo 87 CCII](#) sia precisato che la relazione del professionista indipendente, da depositare con la domanda, debba attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che **il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale**. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di **modifiche sostanziali della proposta o del piano**.

All'interno dell'[articolo 88 CCII](#) è previsto l'inserimento del comma 2 bis secondo cui **il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie**, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'[articolo 109, comma 1](#), e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la **proposta di soddisfacimento** della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia **conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Per quanto riguarda la figura del **Commissario Giudiziale**, lo schema di decreto legislativo del 17.03.2022 prevede che, nel caso di continuità aziendale, il commissario, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, **affianchi il debitore e i creditori nella negoziazione del piano** formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.

In relazione agli **effetti derivanti dalla presentazione della domanda di concordato**, lo schema di decreto legislativo del 17.03.2022 propone l'inserimento nel CCII del nuovo articolo 94 bis, che detta **disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale**.

Sulla base delle modifiche proposte, **i creditori non possono**, unilateralmente, **rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione**, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito

della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale.

Sono inefficaci eventuali patti contrari.

Inoltre, i **creditori interessati dalle misure protettive** non possono, unilateralmente, rifiutare l'**adempimento dei contratti essenziali** in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del **mancato pagamento di crediti anteriori** rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.

Sono essenziali i contratti necessari per la **continuazione della gestione corrente dell'impresa**, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

Per quanto riguarda le **maggioranze richieste per l'approvazione del concordato preventivo**, lo schema di decreto legislativo prevede di inserire, all'interno dell'[articolo 109 CCII](#), il nuovo comma 5 che, per il concordato in continuità aziendale, prevede **l'approvazione nel caso in cui tutte le classi votino a favore**.

In ciascuna classe, inoltre, la proposta sarà approvata se sarà raggiunta la **maggioranza dei crediti ammessi al voto** oppure, in mancanza, se avranno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

I **creditori muniti di diritto di prelazione** non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Nel caso di **crediti assistiti dal privilegio di cui all'[articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ.](#)**, il termine del pagamento è di trenta giorni dall'omologazione.

Se non concorrono queste condizioni i creditori, anche se pagati integralmente vanno inseriti in **classi separate e voteranno per l'intero credito**.

IVA

Versamento Iva e rettifica di fatture per operazioni inesistenti

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO, LA COLLABORAZIONE ATTIVA E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

[Scopri di più >](#)

Ai sensi dell'[articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) “Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta **per l’intero ammontare indicato** o corrispondente alle indicazioni della fattura”.

Si tratta del cosiddetto principio della “**cartolarità dell’imposta**”, secondo il quale, se l’Iva è indicata nella fattura o in qualsiasi altro documento che ne fa le veci, **essa deve essere versata comunque allo Stato**.

Tale principio è diretto ad **impedire la frode fiscale che potrebbe verificarsi quando l’importo dell’Iva**, indicato nella fattura o in altro documento che ne fa le veci, è soggetto alla **detrazione**.

Anche qualora tale importo non rientrasse nell’ambito dell’applicazione del sistema dell’Iva e **non fosse soggetto al procedimento di detrazione**, il principio del formalismo dell’imposta richiede che l’Iva riportata nella fattura venga **versata allo Stato, poiché, se così non fosse, si verificherebbe un arricchimento senza causa** di colui che rilascia la fattura a danno dei consumatori che hanno versato l’Iva per i servizi resi o per i beni ceduti.

Tale disposizione **non è stata creata per fini sanzionatori** ma per ricondurre a coerenza il sistema impositivo Iva fondato sui principi della rivalsa e della detrazione.

Secondo tale principio **l’emissione di fatture per operazioni inesistenti obbliga l’emittente al versamento dell’imposta indicata nel documento fiscale** salvo la possibilità per l’emittente di procedere alla rettifica o all’annullamento della fattura.

In questo senso, anche la **Corte di Cassazione**, nell’[ordinanza n. 6788/2022](#), depositata lo scorso **1° marzo**, ha recentemente ribadito che “*In tema di Iva, in caso di operazione inesistente, in difetto di rettifica o annullamento della fattura, sussiste l’obbligo di versamento dell’imposta per*

l'intero ammontare indicato in fattura, in quanto l'emissione del documento contabile determina l'insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità dell'Iva, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente all'eliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall'esercizio del diritto alla detrazione".

Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che **l'obbligo di versamento dell'imposta in capo all'emittente delle fatture per operazioni inesistenti può essere superato** solo con la **rettifica o annullamento della fattura**, non essendo possibile invocare la natura non imponibile dell'operazione (perché cessione all'esportazione o effettuata a fronte di dichiarazioni d'intento) in quanto qualifica non riferibile ad operazioni mai poste in essere.

Su tale questione occorre richiamare la giurisprudenza della **Corte di Giustizia UE** che, nella [sentenza 19.09.2000, causa C-454/98](#), afferma che quando il soggetto che ha emesso la fattura abbia tempestivamente del tutto eliminato il rischio di perdita fiscale dell'Erario, in base al principio della neutralità dell'Iva, si deve ritenere che **l'imposta fatturata indebitamente sia regolarizzabile, senza condizionare siffatta regolarizzazione alla buona fede di chi abbia emesso la fattura**.

La questione oggetto dell'intervento della Corte di Giustizia UE riguardava il caso di un **operatore che aveva emesso fatture fintizie** che successivamente aveva rettificato spontaneamente, comunicandolo alla controparte ed all'Amministrazione Finanziaria.

La Corte di Giustizia rileva, per contro, che **allorché il rischio di perdita di entrate fiscali non sia stato completamente eliminato**, gli Stati Membri possono subordinare la possibilità di regolarizzazione dell'Iva indebitamente fatturata alla condizione che **colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede**.

Infatti, se risultasse che **non è più possibile annullare presso il destinatario della fattura la detrazione che gli è stata concessa**, colui che ha emesso la fattura, che non è in buona fede, può essere considerato **responsabile** delle mancate entrate fiscali al fine di garantire la neutralità fiscale.

Infine, è necessario rilevare che in tale sentenza la Corte di Giustizia UE ha chiarito che il **diritto comunitario non impedisce agli Stati Membri di ritenere la redazione ed emissione di fatture fintizie che indicano indebitamente un'imposta sul valore aggiunto come un tentativo di frode fiscale** e di applicare, in tale caso, le **sanzioni amministrative pecuniarie** previste dal diritto nazionale.